**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**CONCORSO**

**Bando di esame di abilitazione all'esercizio**

**della professione forense - sessione 2017**

(GU n.64 del 25-8-2017)

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 Visti:

 il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo

all'ordinamento delle professioni di avvocato;

 il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme

integrative e di attuazione del predetto;

 il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261,

contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la

partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2,

lettera b);

 la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla

disciplina degli esami di procuratore legale;

 la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla

disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;

 il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.

101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per

l'ammissione dell'esame di procuratore legale;

 la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione

dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di

esercizio della professione forense;

 il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche

urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione

forense;

 il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica

della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni

regolamentate;

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in

materia di documentazione amministrativa;

 il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni

per la composizione della commissione per l'esame di avvocato;

 il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la

determinazione delle modalita' di versamento dei contributi per la

partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai

sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147;

 la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina

dell'ordinamento della professione forense;

 l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

 l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,

convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga

della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato;

 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e

definizione di termini;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,

n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per

la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive

modificazioni;

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di

abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di

appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,

Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,

Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,

Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione

distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno

2017;

 Decreta:

 Art. 1

 E' indetta per l'anno 2017 una sessione di esami per l'iscrizione

negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di

Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,

Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,

Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,

Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione

distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

 Art. 2

 1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

 2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi

formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:

 a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due

questioni in materia regolata dal codice civile;

 b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due

questioni in materia regolata dal codice penale;

 c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di

diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,

in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto

penale ed il diritto amministrativo.

 Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore

dal momento della dettatura del tema.

 3) Le prove orali consistono:

 a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove

scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno

una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra

le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto

commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto

amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,

diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto

ecclesiastico e diritto comunitario;

 b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e

dei diritti e doveri dell'avvocato.

 Art. 3

 Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno

alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

 12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice

civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);

 13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice

penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);

 14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto privato

o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art.

2, n. 2), lettera c).

 Art. 4

 1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata

esclusivamente per via telematica, con le modalita' indicate ai

successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le domande

inviate con modalita' diverse sono irricevibili.

 2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai seguenti

pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei

modi indicati al successivo punto 6):

 a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare

direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o

ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per

tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio»

si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio

fiscale del candidato;

 b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle

seguenti modalita' alternative:

 I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice

IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello

Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2017 - capo XI

cap. 2413 art. 14»;

 II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540

intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame

avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14»;

 III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.

14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.

 E' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di bollo (marca da

euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7).

 3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero

della giustizia, www.giustizia.it, alla voce «Strumenti/Concorsi,

esami, assunzioni».

 Il candidato che si sia gia' registrato in una sessione

precedente deve accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo

possesso.

 Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella

sessione precedente deve registrarsi.

 Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,

luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica

nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal

candidato (password).

 4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando

l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del

presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato

l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico

notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta

che contiene il collegamento al file, in formato pdf, «domanda di

partecipazione».

 Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni

contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste

dal modulo.

 In particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di

appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata

dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10

aprile 1990, n. 101.

 Il candidato deve indidare altresi' il Consiglio dell'Ordine

degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di

appello cui e' diretta la domanda, che ha certificato, ovvero

certifichera', il compimento della pratica forense.

 5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non

abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda

completarla entro il giorno 10 novembre 2017, deve dichiararlo

nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.

 6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in

pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, cosi' completata,

deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di

identita' e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto

n. 2).

 Per completare la procedura telematica, occorre inviare la

domanda (il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il

documento di identita' e la ricevuta di versamento degli importi di

cui al punto n. 2): a tale fine occorre collegarsi nuovamente al

medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito

dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le

modalita' di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare

l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema

notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio

di una e-mail all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella

propria area riservata il candidato avra' a disposizione i link ai

seguenti documenti in formato pdf:

 a) il file contenente la domanda inviata;

 b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il

codice a barre;

 c) il modulo per la consegna della marca da bollo.

 Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e

conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la

partecipazione alle prove scritte.

 7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato

deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente

ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il

modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato

all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il

candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di

tale documento in formato cartaceo e' finalizzato esclusivamente a

comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel

caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi

la propria domanda non e' tenuto al pagamento di una ulteriore

imposta di bollo.

 Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente,

condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie

sulle quali sostenere la prova orale) e' valida l'ultima domanda

spedita per via telematica.

 8) La procedura di invio della domanda deve essere completata

entro il termine di scadenza del bando.

 La domanda si intende inviata quando il sistema genera la

ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che

e' messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.

 In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.

 In caso di piu' invii telematici, l'ufficio prendera' in

considerazione la domanda inviata per ultima.

 Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'

piu' l'invio della domanda.

 Non sono ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui

domande siano state redatte, presentate o spedite con modalita'

diverse da quelle sopra indicate.

 9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura

di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha

valore di comunicazione.

 Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati

relativi ad informazioni presenti nell'area riservata.

 Art. 5

 I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la

lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione

distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

 Art. 6

 1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti

di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale

e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

 2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano

conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di

almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per

almeno due prove.

 3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio

complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un

punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

 Art. 7

 1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella

domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche'

l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi

dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 Art. 8

 Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la

commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis

del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18

luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge

31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83 del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

 Roma, 19 luglio 2017

 Il Ministro: Orlando